

LXXII SEDUTA

GIOVEDÌ 22 MARZO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

indi

del Vice Presidente MAJORANA DELLA NICCHIARA

INDICE

Pag.

Disegno di legge (Annuncio di invio alla Giunta del bilancio)	1875
Interpellanza (Svolgimento):	
PRESIDENTE	1875
D'AGATA	1876, 1878
MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1877, 1878
Proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) e disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1878, 1885, 1889, 1894, 1896
MAJORANA DELLA NICCHIARA *	1878
RECUPERO	1881
CORTESSE	1885, 1889
FRANCHINA *	1885
PETTINI, relatore	1889, 1893, 1894
MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste	1889

annunziato nella seduta precedente, è stato inviato in data 21 marzo 1956 alla Giunta del bilancio.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza numero 68 degli onorevoli D'Agata, Ovazza, Denaro, Cortese e Strano all'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, « per conoscere:

1) In che modo intende intervenire al fine di scongiurare lo sfratto dalle terre, che si minaccia di attuare il 23 marzo prossimo, ai danni di sette assegnatari dell'ex feudo Graniere in tenere di Noto, e di cui al decreto di espropria n. 04023 del 27 aprile 1955 contro Di Lorenzo Corrado fu Nicola, divenuto esecutivo con atto di diffida del 26 agosto 1955, ed al successivo verbale di consegna del 31 agosto, 1 e 2 settembre 1955.

Nel fatto, una pretesa di tale signora Anna Seppi ha trovato sorprendente rispondenza in una ordinanza del Pretore di Noto, Cellura, che in violazione di ogni norma sul contentioso amministrativo, ha ordinato la « reintegrazione nel possesso » della predetta, ai danni dei contadini assegnatari, i quali forti del loro diritto proveniente dall'avere regolarmente avuto il possesso da parte dello E.R.A.S., avevano provveduto alla semina ed a tutti i lavori necessari nei fondi, ivi compresa la costruzione di alcune casette.

2) Per conoscere altresì:

a) quali provvedimenti intende adottare

La seduta è aperta alle ore 18,5.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Annuncio di invio di disegno di legge alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge: « Stati di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57 » (205),

perchè un tale precedente non svuoti di esecuzione la legge di riforma agraria, non tutelando più alcun diritto dell'assegnatario, è rendendo aleatorio e precario il possesso dei lotti regolarmente assegnati;

b) quali provvedimenti intende emanare perchè nel malaugurato caso che i predetti assegnatari, dovessero effettivamente perdere il possesso, l'E.R.A.S. intervenga per risarcire agli assegnatari ogni spesa e danno loro causato, ed al presente perchè intervenga onde risarcire le gravi spese di giustizia che hanno e che stanno sostenendo. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Agata per svolgere l'interpellanza.

D'AGATA. L'interpellanza che ho presentato assieme ad altri colleghi di questa Assemblea, come si legge nel suo testo stesso, vuole evitare lo sfratto, da terre legittimamente assegnate dall'E.R.A.S. che alcuni proprietari di Noto vorrebbero attuare nei confronti di taluni assegnatari. Sarebbe sommamente strano, onorevole Milazzo, se in questo momento, al già grande numero di lavoratori che vengono estromessi dalla terra che coltivano, per le imperfezioni della legge di riforma agraria — che noi abbiamo molte volte denunciato in questa Assemblea ed a cui, per la verità, in questi ultimi tempi, attraverso leggi parziali si sta cercando di porre rimedio — si aggiungessero dei lavoratori, che pure hanno avuto assegnato le terre dell'E.R.A.S. legittimamente e ai quali si notificano ordinanze di rilascio di possesso da parte di presunti aventi diritto alle terre scorporate e assegnate.

Sembra che realmente ciò stia avvenendo a Noto nell'ex feudo Granieri, di proprietà del nobile don Corrado Di Lorenzo, il quale veniva espropriato col decreto numero 04023 dell'Assessore all'agricoltura; tale decreto, mentre accoglieva alcuni motivi del ricorso avanzato dal Di Lorenzo, ne respingeva i restanti; con un successivo atto di diffida, notificato in data 27 maggio, l'Assessore notificava al proprietario (secondo la procedura dell'E.R.A.S.) che, entro il 31 ottobre 1955, si sarebbe proceduto alla consegna ed assegnazione dei lotti. Il sorteggio avveniva il 25 maggio 1955 e i lotti venivano regolarmente assegnati con verbale del 31 agosto e del 2 settembre 1955.

Gli assegnatari, avendo ottenuto legalmente il possesso dei lotti, provvedevano, poichè si era già nel mese di settembre e si era iniziata l'annata agraria, alla sistemazione dei terreni, ai lavori preparatori della semina e, successivamente alla semina, provvedevano anche alla costruzione, in alcuni lotti, di casette a proprie spese, in quanto l'E.R.A.S. non era intervenuto a concedere l'anticipazione per la costruzione di queste case. Ma gli assegnatari avevano fatto i conti senza la signora Anna Seppi (che ritengo sia parente del nobile Corrado Di Lorenzo), la quale, fingendo di ignorare l'articolo 36 della legge di riforma agraria e fingendo di ignorare che i piani di espropria diventano esecutivi allor quando sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (questo piano è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 27 del 14 maggio 1955) e che il fatto stesso della loro pubblicazione produce effetti *erga omnes*, si rivolgeva alla benevolenza del signor Pretore di Noto, Cellura, asserendo di essere stata violentemente spogliata dal possesso di questi fondi da parte degli assegnatari dell'E.R.A.S. per essere usufruttuaria di una parte di quei fondi.

Noi crediamo che la signora Seppi sia usufruttuaria di una parte di quei fondi; però essa dimenticava che i diritti reali, ai sensi della stessa legge di riforma agraria, vengono conteggiati sulla indennità di espropria delle terre. Tutto questo avveniva con atto di citazione fatto dalla Seppi in data 27 ottobre 1955. Il Pretore di Noto, prima di emettere il provvedimento, poichè la signora Seppi aveva iniziato l'azione possessoria, si preoccupava di inviare sul posto, per avere informazioni, i carabinieri di Noto, i quali, con il rapporto allegato agli atti, dissero ciò che era avvenuto, cioè che i lottisti erano in possesso dei fondi, avendoli avuti assegnati regolarmente e legittimamente da parte dell'E.R.A.S. Senonché il 17 febbraio 1956, il pretore Cellura emetteva una stranissima ordinanza con la quale ingiungeva agli attuali assegnatari di rilasciare il fondo a favore della usufruttuaria signora Anna Seppi.

L'ordinanza, onorevole Assessore, ha lo stesso valore della sentenza, per cui, vero è che può farsi appello, intanto però gli assegnatari, se la signora Seppi metterà in esecuzione l'ordinanza, debbono lasciare il possesso fondo; e devono uscirne forse oggi stesso.

E' in questa maniera che la legge di riforma agraria è stata disapplicata, per non dire sabotata, con la compiacenza di coloro che la legge invece dovrebbero applicare a Noto. Perchè il pretore avrebbe dovuto sapere che, a norma dell'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo del marzo 1885, allegato E, egli, magistrato ordinario, non era competente a vagliare gli atti della pubblica amministrazione, implicando (come si dice in quell'articolo) quell'esame la revoca dell'atto amministrativo non consentita dalla legge alla Magistratura ordinaria. Ciò è stato confermato, onorevole Milazzo, come lei mi insegnava, da numerose sentenze della Cassazione, anche a sezioni unite. Ora siamo a questo punto ed io le sottopongo una domanda: come fare perchè gli assegnatari non vengano mandati fuori dalle terre, alle quali sono pervenuti attraverso seri atti amministrativi da parte dell'E.R.A.S.?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, per rispondere a questa interpellanza.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura alla bonifica ed alle foreste. Sono spiacente di non avere con me il fascicolo con le note e i dati relativi a questa interpellanza, che ho lasciato all'Assessorato per una dimenticanza. Dovrebbe pervenirmi di qui a poco; ma intanto, pur senza precisione di dati, posso rispondere all'onorevole interpellante che condivido buona parte di quanto egli ha qui esposto. Il Governo ha voluto prontamente rispondere alla interpellanza, indipendentemente dalla scadenza del 23 marzo, data in cui avrà luogo questa causa nata dal tentativo di estromettere gli assegnatari dei terreni del feudo.

In effetti, ci troviamo di fronte ad un errore commesso dalla Magistratura, che è entrata in un campo che non rientrava nella sua competenza, trattandosi di un campo specifico della Magistratura amministrativa e non mai della Magistratura ordinaria. Ci troviamo di fronte ad un expediente di una usufruttuaria, che intende far valere, nientemeno, il diritto di estromettere gli assegnatari, facendoli passare come dei perturbatori del diritto del possesso. Il pretore ha stabilito che gli assegnatari venissero estromessi da quei terreni da parte dell'Assessorato, a seguito anche

della segnalazione fatta dall'onorevole interpellante, si sono fatti i passi necessari, perchè gli assegnatari vengano assistiti pienamente; e il giorno 23 saranno assistiti da un legale dell'E.R.A.S..

Nello stesso tempo sono stati fatti opportuni passi, perchè, da parte della Magistratura, si rientri nel proprio campo di competenza nel quale non rientrano affatto tutti questi casi riguardanti la riforma agraria.

Pochi giorni addietro, in occasione della discussione del progetto di legge riguardante la ducea di Bronte, si è messo in evidenza come tutti indistintamente i diritti da far valere nei riguardi dei terreni scorporati ed assegnati si trasferiscono, a norma dell'articolo 36 della legge di riforma agraria, sull'indennità da corrispondere al proprietario o al titolare del diritto.

Si può, perciò, concludere che si sarà trattato di un errore vero e proprio commesso dalla Magistratura. Mi permetto, senza irriverenza verso la Magistratura, di parlare di errore, perchè mi posso richiamare ad una sentenza della Cassazione a sezioni unite, che ha ammesso come, in questo campo, soltanto la Magistratura amministrativa abbia competenza e non la Magistratura ordinaria.

L'assistenza è stata garantita a questi assegnatari. Non mancheremo, nella dannata ipotesi, che non voglio ammettere ma che lo interpellante ammette nell'ultima parte della sua interpellanza, di predisporre tutto quanto è necessario perchè questi assegnatari possano restare nel terreno dove si trovano, o eventualmente possano essere trasferiti in altri terreni che andranno a sorteggiarsi.

Quest'ultima risposta non avrei voluto darla; la do soltanto in ottemperanza al dovere di dare evasione all'ultima ipotesi fatta dallo interpellante. Posso assicurare che sarà mobilitata ogni risorsa da parte dell'Assessorato; posso assicurare che l'E.R.A.S. fornirà la debita assistenza agli assegnatari; posso assicurare — in questo possiamo essere pienamente d'accordo — che da parte della Magistratura non si ripeterà l'errore nel quale si era incorsi con la sentenza del pretore di pochi giorni addietro, che andrà in decisione il giorno 23.

Scuserà l'interpellante se la risposta non è precisa, perchè il fascicolo da me richiesto non mi è stato ancora inviato dall'Assessorato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Agata per dichiarare se si ritiene soddisfatto.

D'AGATA. In linea di massima avrei potuto essere d'accordo con lei, onorevole Milazzo, in tutta la prima parte del suo intervento. Ma proprio l'ultima parte della sua risposta non mi soddisfa. Nella mia interpellanza io domandavo quali provvedimenti intende adottare, perché, nel malaugurato caso che gli assegnatari dovessero perdere il possesso, l'E.R.A.S. intervenga per risarcire gli assegnatari di ogni spesa e danno loro causato e delle gravi spese che stanno sostenendo. Per quest'ultima parte Ella ha detto che è stato mandato l'avvocato a Noto; ma lo accenno che ha fatto, che, nell'ipotesi che gli assegnatari perdessero il possesso, potrebbero comunque rimanere nelle stesse terre, in altri lotti, mi pare che riecheggi un po' un motivo che si è sentito nell'ambiente forense e sindacale di Noto in questi ultimi tempi, allorquando si diceva che, attraverso delle interferenze politiche l'E.R.A.S. era venuto nella determinazione di cambiare i lotti assegnati, cioè di fare un accordo con il proprietario e con la usufruttuaria Seppi, allo scopo di cambiare i lotti assegnati e dei quali sono in possesso oggi gli assegnatari, per dare loro altri lotti. Questo non mi sembra giusto perché frustra il principio della applicabilità della legge di riforma agraria e perché comunque dà ragione nei fatti alla ipotesi contraria alla legge, alla pretesa della signora Seppi di rivolgersi alla Magistratura ordinaria, per ottenere un'azione tendente ad estromettere dai fondi gli assegnatari. Per tale motivo, onorevole Assessore, non posso dichiararmi in tutto soddisfatto della sua risposta.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare per una breve precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Mi dispiace che l'onorevole interpellante si dichiara insoddisfatto in parte. Mi è pervenuto il fascicolo con i dati per rispondere all'interpellanza che in definitiva non si discostano da quelli già da me forniti nella mia risposta.

Desidero fare una breve replica, per dire che ho voluto rispondere all'ultima parte dell'interpellanza, riferendomi a qualche cosa che non si verificherà e non è da pensare che si possa verificare.

Ho accennato a questi motivi; ho detto che, nella dannata ipotesi, nel malaugurato caso si verificasse quanto si accenna nell'interpellanza, si provvederebbe ugualmente nei riguardi di questi assegnatari, per far loro avere il lotto di terreno ad essi spettante.

Devo aggiungere, poichè si fa riferimento specifico al ricorso della signora Seppi, la quale ha promosso il giudizio, che il giudizio mediante azione possessoria per far valere il possesso, è valido; però è risaputo che tale diritto, come tutti gli altri diritti reali di godimento, ad eccezione delle servitù prediali a norma dell'articolo 46 della legge di riforma agraria, si trasferisce sull'indennità. Mi resta solo da assicurare che nulla è cambiato al riguardo e che il malaugurato caso, cui si è fatto cenno, è veramente impossibile a verificarsi.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) e del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici ». (122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » e del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici », per i quali la Commissione ha elaborato unico testo. Si prosegua nella discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Majorana della Nicchiara; ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se io amassi la fraseologia, che da qualche tempo è cara allo onorevole Assessore all'agricoltura, potrei dire che questa legge è una delle figlie della legge di riforma agraria. In verità, potrei osservare, si tratta di una figlia molto tardiva, perché la sua gestazione è durata ben tre legislature; e potrei aggiungere che è una figlia più che illegittima della cosiddetta legge madre, perché non si saprebbero individuarne i genitori. Vi era, infatti, una proposta di legge di iniziativa dei colleghi della sinistra, al-

la quale è stato posteriormente contrapposto un disegno di legge di iniziativa governativa.

La Commissione, a sua volta, ha elaborato un terzo progetto di legge che è quello che noi stiamo discutendo da ieri.

Desidero ricordare che, fin dalla seconda legislatura quando facevo parte della Commissione per l'agricoltura, manifestai la mia piena adesione al disegno di legge, che prevedeva l'assegnazione dei beni degli enti pubblici, e più volte sollecitai la Commissione ad esaminare il provvedimento ed elaborarlo, affinché potesse venire presto in Assemblea.

Finalmente, dopo tanti anni, viene in Assemblea! E non posso non rilevare che viene molto tardivamente. A mio parere, infatti, noi avremmo dovuto procedere a costituire, sul patrimonio terriero degli enti pubblici, la piccola proprietà contadina, prima ancora di richiedere alla proprietà privata il larghissimo apporto, che è stato richiesto, sotto forma diretta o indiretta, per la costituzione della medesima piccola proprietà contadina. E ciò per diversi motivi: se un obiettivo sociale e produttivistico avete creduto, infatti, di potere raggiungere con la legge di riforma agraria — mentre, a mio parere, al lume del consumtivo che ne possiamo trarre, questi obiettivi non sono stati raggiunti — indubbiamente era precipuo dovere degli enti pubblici dare il loro contributo; anche perché è notorio che in genere le terre appartenenti agli enti pubblici sono quelle che si trovano in stato di maggiore arretratezza, sia per la forma di conduzione che sotto l'aspetto del miglioramento fondiario.

Ciò premesso e ribadendo che io do il mio pieno consenso al disegno di legge, devo però, sulla formulazione, avanzare parecchie riserve; e seguirò a tal fine il testo che è al nostro esame e la relazione del collega Pettini.

Noto, ad esempio, che restano esclusi dal provvedimento i beni degli enti ecclesiastici. Ciò dipende, come l'onorevole Pettini, relatore, ha messo in risalto, da disposizioni concordatarie che impedirebbero di procedere nella materia. Comunque, se non abbiamo la potestà di imporre agli enti ecclesiastici di concorrere anch'essi alla creazione della piccola proprietà contadina, dobbiamo però esprimere la fiducia che gli enti ecclesiastici, pur sottratti alla nostra giurisdizione, sentano lo imperativo morale di fare anch'essi il sacrificio, che la legge ha imposto ai privati già

da anni, e che ci accingiamo ad imporre agli enti pubblici.

Anche se è notorio che molti esponenti di questi enti ecclesiastici sono tra coloro che hanno spinto all'attuazione della legge di riforma agraria e che l'hanno vantata, mi sembra oltremodo strano che possa trovarsi buono ed utile quello che si fa ad altri, quando ci si esime dal volerlo applicato ai propri beni. Ritengo che, dopo che si è provveduto per i privati e dopo che si sarà provveduto, come stiamo provvedendo, per gli enti pubblici, evidentemente anche gli enti ecclesiastici, spontaneamente, vorranno ricorrere a delle forme di trasferimento del loro patrimonio per la costituzione della piccola proprietà contadina, rifacendosi alla legge del 1948, che noi abbiamo prorogato, o meglio ancora, alla legge sulla costituzione della piccola proprietà contadina, che è ancora all'esame della Commissione per l'agricoltura e che ci auguriamo possa venire presto in Assemblea. Ma su questo aspetto del disegno di legge — ripeto — non posso che esprimere un mio desiderio: non posso chiedere una modifica di legge ostandovi le norme concordatarie. Dove possiamo agire è invece nei riguardi dello E.R.A.S..

Io non condivido assolutamente la modifica che la Commissione ha apportato al disegno di legge di iniziativa governativa, che anch'esso prevedeva l'assegnazione dei terreni dell'E.R.A.S.. Non comprendo per quale motivo, mentre noi combattiamo l'accentramento della proprietà, dobbiamo lasciare lo E.R.A.S. tuttora in possesso di circa 4mila ettari di terre, per cui noi, mentre stiamo per ultimare la riforma agraria, dobbiamo ancora confermare nell'E.R.A.S. il titolo di unico e maggiore feudatario e latifondista della Sicilia, che già gli diede l'onorevole Ovazza, alorchè con molto spirito ebbe a chiamarlo il duca E.R.A.S.

Non c'è dubbio che le critiche che l'onorevole Ovazza ed altri colleghi hanno molte volte rivolto ai sistemi amministrativi dell'E.R.A.S. sono state un balsamo per le ferite del mio vecchio cuore di agrario; perché parecchie volte l'onorevole Ovazza e molti colleghi della sinistra hanno, criticando l'E.R.A.S., quasi fatto l'apologia dei sistemi amministrativi della classe degli agricoltori.

Mi riservo, pertanto, o di appoggiare emendamenti, che possano da altri essere presen-

tati a questo riguardo, o addirittura di presentarli io stesso. Ma ritengo che anche lo E.R.A.S. deve procedere all'assegnazione ai contadini dei 4mila ettari dei quali è in possesso, pur ammettendo che nei confronti dell'E.R.A.S. si possa ricorrere ad una disposizione speciale. I poderi che all'E.R.A.S. sono pervenuti in eredità dall'Ente di colonizzazione latifondo siciliano, hanno una superficie di 20-25 ettari ed in essi sono stati immessi dei coloni, che vi risiedono dal 1940 con le famiglie. Penso che la superficie di 4-5 ettari prevista per le assegnazioni ordinarie potrebbe essere raddoppiata. Non vedo nessuna giustificazione per operare nei confronti dello E.R.A.S. un trattamento diverso.

Il disegno di legge prevede la forma della concessione enfiteutica. Questa forma io l'aprovo pienamente, ritengo che sia la più utile, perché come è stato già messo in risalto dal relatore, dà la possibilità ai contadini di godere la terra senza essere oberati dal peso di quote di ammortamento, che particolarmente riescono gravose nei primi anni quando il nuovo proprietario è intento all'opera della costruzione della nuova azienda e all'avviamento di essa a nuovi criteri produttivi; non condivido però la proposta della Commissione di deferire all'Ispettore agrario provinciale la determinazione del canone enfiteutico e tanto meno che l'Ispettore agrario provinciale debba sentire la Commissione, di cui al decreto dell'aprile 1947 e cioè la Commissione dell'equo canone.

Ritengo, infatti, che i criteri, in base ai quali si deve determinare il canone ad un affittuario, cioè ad un conduttore a titolo precario e temporaneo della terra, sono ben diversi da quelli in base ai quali deve fissarsi un canone, che rappresenta invece il corrispettivo del diritto di proprietà e quindi della piena disponibilità dell'immobile per sé e per i propri successori in perpetuo.

D'altra parte, non c'è dubbio che ci si deve raggagliare ad una misura per determinare questo canone. Non si potrebbe lasciare la determinazione di esso alla trattativa diretta fra l'Ente ed i contadini, in quanto ciò verrebbe meno il principio di assegnare le terre per sorteggio, secondo le norme sulle quali in seguito porterò il mio esame.

Ma poiché noi abbiamo un recente provvedimento governativo, il quale determina, in relazione ad un coefficiente sugli indici ca-

tastali, il valore della proprietà terriera ai fini della determinazione dell'imposta di successione, mi sembra che, esistendo in tal modo una specie di prezzo ufficiale della terra, si possa collegare il canone enfiteutico alla valutazione dei terreni, applicando i coefficienti che il Governo ha determinato appunto su elementi di valutazione dei beni stessi nelle ipotesi di trasferimento a causa di morte.

La Commissione, inoltre, innovando l'antico concetto dell'assegnazione meccanica delle terre attraverso il sorteggio — quel sistema che io altre volte ho chiamato paragonabile al « Totocalcio » e comunque ad una lotteria — ha stabilito un ordine preferenziale fra tre categorie di assegnatari: nella prima categoria comprende i lavoratori agricoli che in atto coltivano le terre e che sono iscritti negli elenchi — questo concetto lo accetto e lo trovo rispondente ad equità —; nella seconda categoria coloro che coltivano le terre anche se non iscritti negli elenchi. Qualora dovessero rimanere disponibili dei lotti, se ne prevede l'assegnazione attraverso il sorteggio fra i soli iscritti negli elenchi. Orbene, mentre trovo — ripeto — giustificato il titolo preferenziale per la prima categoria, non mi sembra giustificabile quello stabilito per la seconda categoria, perché, fra un contadino che coltiva la terra e non è iscritto negli elenchi ed un contadino, che non coltiva quella terra ma un'altra, ed è iscritto negli elenchi, ritengo che il contadino iscritto negli elenchi abbia maggior titolo preferenziale a partecipare al sorteggio, dal contadino che coltiva la terra ma non è iscritto. Un'altra osservazione devo fare: non condivido la istituzione del secondo E.R.A.S. di questo E.R.A.S. di seconda categoria, di questa nuova filiazione dell'E.R.A.S.. A tanto equivale il delegare all'Assessorato i compiti relativi a questa distribuzione di terre; compiti indubbiamente complessi e rilevanti, anche in considerazione del fatto che, secondo le indagini fatte dalla Commissione, riportate nella relazione, si tratterebbe di distribuire circa 30mila ettari di terra. Se pensiamo che l'E.R.A.S. lavora da cinque e quasi da sei anni per averne distribuito circa 70mila; se pensiamo che per fare questo, ha dovuto istituire quei grandi uffici e ha dovuto assumere quelle innumerevoli persone, per cui già parecchie volte è stato criticato in questa Assemblea; possiamo fondatamente ritenere che l'Assessorato per l'agricol-

tura abbia attualmente l'organizzazione, il personale, la possibilità di compiere un lavoro all'incirca pari alla metà di quello che l'E.R.A.S. ha compiuto in questi anni?

D'altra parte, a mio parere, l'E.R.A.S. non è altro che un ufficio soggetto all'Assessorato, che su di esso deve esercitare il controllo: non comprendo quindi perchè l'Assessorato debba procedere, collateralmente e contemporaneamente all'E.R.A.S., alla assegnazione delle terre appartenenti agli enti pubblici, mentre potrebbe lo stesso compito essere affidato all'E.R.A.S. restando sempre tale Ente sotto il controllo dell'Assessorato. Difatti, come la relazione pone in evidenza, all'Assessorato spetterebbe anzitutto di accertare la idoneità o meno dei terreni alla cultura agraria, nonchè l'esistenza delle condizioni previste per l'esclusione; spetta anche all'Assessorato di predisporre un piano di lottizzazione. L'Assessorato provvederà alle successive operazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge di riforma agraria.

E', pertanto, evidente l'imponenza e la vastità dei compiti dell'Assessorato. A questo proposito devo rilevare che, già a causa dei compiti, che in dipendenza della legge di riforma agraria hanno accresciuto il lavoro dell'Assessorato, ne risentono un danno gli agricoltori non soggetti alle norme di riforma agraria.

L'onorevole Assessore indubbiamente saprà quale enorme arretrò vi è negli uffici per la istruttoria delle pratiche di richiesta di contributi per miglioramento fondiario.

E' notorio che agli agricoltori non soggetti agli obblighi di trasformazione previsti dalla legge di riforma agraria, che, dopo parecchi mesi e in alcuni casi dopo qualche anno, si recano all'Assessorato a sollecitare almeno la autorizzazione per l'inizio delle opere, si risponde che tutti i tecnici sono intenti all'esame di pratiche di trasformazione, presentate da coloro che ne avevano l'obbligo per la legge di riforma agraria; e conseguentemente viene ritardato l'esame delle pratiche presentate da coloro che non ne avevano l'obbligo ma spontaneamente vogliono iniziare queste opere indiscutibilmente meritorie ai fini sociali e produttivistici.

Prendo lo spunto da queste situazioni, per prospettare all'onorevole Assessore — che ha per l'agricoltura, per il miglioramento della agricoltura e per l'operosità degli agricoltori

quella stessa simpatia e quello stesso fervore che anima noi — di esaminare l'opportunità di distaccare presso i suoi uffici una parte del numerosissimo personale del quale, a quanto leggo sui giornali, si minaccia una drastica riduzione, anche in relazione allo ristretto lavoro che ormai incombe all'E.R.A.S..

Se l'onorevole Assessore potesse trasferire alle dipendenze dell'Ispettorato agrario ed agli uffici dell'Assessorato del personale tecnico dell'E.R.A.S. per l'istruttoria delle pratiche di trasformazione in dipendenza della legge di riforma agraria, io penso che potrebbe lasciare il personale titolare dell'Ispettorato e dell'Assessorato al suo compito ordinario, che è quello di provvedere, senza criteri di precedenza, alle richieste di contributi che pervengono dagli agricoltori.

Onorevoli colleghi, con queste osservazioni ritengo di aver concluso il mio intervento. Mi auguro, comunque, che questa legge sia sollecitamente approvata ed abbia una sollecita attuazione, in modo che ai numerosissimi piccoli poderi contadini, che sono stati costituiti sotto lo stimolo della riforma agraria, attraverso la larghissima applicazione della legge sulla piccola proprietà contadina — che, come sapete, ha trasferito ai contadini diretti coltivatori oltre 100mila ettari di terra —, ai piccoli poderi costituiti con sacrificio imposto agli agricoltori, che io penso raggiungeranno all'incirca una superficie complessiva pressochè equivalente, si possa aggiungere una cospicua superficie di 30mila ettari. Con che si potrà dire — e questo è un vanto per la Regione siciliana — che noi possiamo essere di esempio all'Italia intera, perchè avremo costituito in Sicilia la piccola proprietà contadina per circa 230mila ettari, quando ancora nel Continente abbiamo soltanto operanti la legge Sila e la legge stralcio, quando ancora nel Continente, dove molte volte si vuol guardare alla Sicilia come ad una terra socialmente arretrata ancora si ciancia e si discute se, come e quando si debba presentare al Parlamento una legge generale di riforma agraria. (Applausi dai banchi dei monarchici)

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Recupero; ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, è perchè, in un certo senso, mi sento toccato dalla

responsabilità che è insita nella rappresentanza parlamentare, che debbo esprimere, senza offesa per alcuno, il rammarico di non vedere presenti in quest'Aula, per la trattazione di questa legge, tutti i colleghi che fanno parte della nostra Assemblea. Legge che ha grande importanza! Proviene da un dovere e si radica in una fondamentale ragione di socialità; e se è vero che sollecita i consensi di tutti i settori, è segno che promuove in tutti i settori un interesse particolare, anche in quello tenuto dai colleghi monarchici, i quali evidentemente, vedono in questa legge e in qualche altra del genere, che tutti auspichiamo, il soddisfacimento di una fame di terra a sinistra e l'alleggerimento della pressione della riforma agraria a destra.

Questa legge di cui cercheremo la paternità (non è figlia di ignoti, è legittima), è nata e si è maturata da tempo nella coscienza della nostra classe contadina e nella coscienza (cuore, mente e pensiero) di coloro che amano tutelare gli interessi dei lavoratori e l'equilibrio delle classi sociali in questo nostro Paese; questa legge è la risposta, in un certo senso, ad un appuntamento che il Governo aveva dato, risposta pronta a una tocata di campanello dei colleghi della sinistra. Essa ha la sua storia: sin dal 1947 al Parlamento italiano fu presentato un progetto di legge per l'assegnazione delle terre appartenenti agli enti pubblici, a favore dei contadini che le coltivavano. Quella proposta di legge, presentata da uomini di sinistra e uomini di centro non ebbe una conclusione, quale ci aspettavamo tutti coloro che ci interessiamo ai problemi della classe lavoratrice, della classe contadina in particolare e viviamo il tormento di questa riforma agraria, che deve pure avanzare per portare il giusto equilibrio nei rapporti sociali e il giusto incremento nell'economia fondamentale e di base della nostra Regione, che non può subire il danno di accentramenti terrieri inspiegabili.

E non passò quella legge al Parlamento nazionale, ma si arenò, perchè le immediate elezioni del 1948, mossero e promossero positivamente l'interesse a ostacolarla dei campieri, che in grande quantità sono legati da particolari situazioni e da particolari vincoli con gli enti pubblici, che non sempre possono fare ignorare o dimenticare di non essere gestiti da vari e autentici e onesti amministratori: nei casi di minore disonestà, a

prezzo di voti scambiati con beni che gli enti detengono e dovrebbero amministrare con onestà e con chiarezza di rapporti con chiunque, perocchè l'ente, per la sua natura, sempre evidentemente si esprime rivolto a determinati bisogni pubblici e sociali.

Nel 1950, onorevole Presidente, allor quando in quest'Aula si discusse la riforma agraria, il problema ritornò in sede regionale: e leggendo gli atti, nei quali è progettata, profondamente progettata, la vostra intelligenza e la vostra capacità costruttiva, che spesso ci dà qui un forte contributo per convogliare le leggi (e il dovere nostro è di fare delle buone leggi) nel giusto solco dell'attività legislativa, ci si accorge che, in quella occasione — ripeto — della trattazione della riforma agraria in quest'Aula, quasi imponente è stata l'azione dei deputati più qualificati nel volere inserire in quella riforma le disposizioni della stessa legge di cui oggi trattiamo, forse e senza forse, congegnate meglio, pensate, secondo me, in modo più costruttivo e meglio rispondente alla esigenza del problema.

Ed ora il problema ancora ritorna, ma una grande quantità di colleghi se ne rendono assenti! Perchè? Forse perchè sanno che questa piccola e grande riforma è acquisita alla coscienza di tutti, forse perchè non vogliono portare intralci al corso veloce della legge. Ma leggi come questa non vogliono corso veloce, vogliono trattazione attenta e approfondita, affinchè non si infranga in una assemblea legislativa quel famoso adagio, che raccomanda ai gatti di non fare i gattini ciechi.

La riforma è ispirata ai concetti informatori della riforma agraria, ma ha una sua particolare designazione e un suo particolare indirizzo, che si rivolge a quei detentori, diretti coltivatori, che le stesse terre di cui trattasi hanno lavorato; e vuole favorire questa categoria e questo sistema, qualche volta richiamandosi all'attuazione della riforma agraria, in quelle parti e in quegli inconvenienti per cui avremmo voluto apportare alla stessa alcune modifiche: ed esattamente quelle che meglio rispondevano ad esigenze di giustizia e meglio risolvevano il rapporto tra chi aveva lavorato la terra e l'attuazione detta.

Il collega Saccà ieri auspicava un allargamento della riforma che questa legge appor-
ta; un allargamento — diceva — agli enti

morali. Alcuni enti morali, così come la legge viene proposta dalla Commissione per l'agricoltura, vi sono compresi, nello spazio di cui all'articolo 14 dello Statuto. Probabilmente il collega Saccà intendeva riferirsi agli enti ecclesiastici; e l'intelligente collega Majorana ha posato infatti la sua mano carezzevole sugli enti ecclesiastici: e la posiamo tutti coloro che sappiamo che anche le terre possedute dagli enti ecclesiastici devono, presto o tardi, essere assegnate ai contadini che le lavorano, perché i rapporti, nei quali o sotto l'influenza dei quali, quei terreni vengono detenuti e coltivati non rispondono alle esigenze della economia verso la quale noi, con queste spinte sociali, rivolgiamo la nostra azione. Però, come esattamente osserva nella sua relazione il relatore e come ha riconosciuto lo onorevole Majorana, e come alcuno di noi non può disconoscere, è adesso un problema per cui ci si può soltanto rivolgere allo Stato da questa Assemblea con un appello per la redenzione, in codesto ambito, di una quantità di terra ormai diventata enorme.

Per quanto io non sia in grado di indicarne la esatta quantità, dico diventata enorme. Non vi è paese, non vi è città dove gli enti ecclesiastici non si trovino in possesso di grande quantità di terre; e non vi è, aggiungerei, donna legata profondamente alla religione, che possegga molta terra, la quale non pensi, morendo, di lasciarne qualche parte agli enti ecclesiastici, poiché nessuno e niente le proibisce di farlo. Quindi, anche questo è un problema di giustizia sociale, ma è soprattutto un problema morale, per una materia nella quale non possiamo, allo stato, intervenire, per divieto di legge, in relazione agli accordi tra Vaticano e Stato.

Il collega Cuzari, a sua volta, lamentava il consolidamento di poca quantità di terra nelle mani di ciascuno di coloro che in atto la coltivano, con riferimento al sistema di questa legge. Ma io ritengo che il problema, che ora si vuole risolvere, debba riguardarsi dal lato del soddisfacimento dell'aspettativa di questi designati lavoratori, piuttosto che dall'altro di creare singole economie più grandi. Noi soddisfarremo, provvisoriamente, le aspettative di questa povera gente, in attesa che la stessa possa incontrare, nel corso dei prossimi anni, migliore giustizia in una riforma agraria molto più allargata.

Questo deve essere il voto del nostro Paese,

in cui il problema agrario non è ancora risolto e non è neanche giunto a metà strada. Queste sono le prospettive alle quali noi guardiamo con fede e con amore.

Da parte di coloro, che hanno il dovere di dare qualcosa ai lavoratori, certamente, verrà quella comprensione che è necessario si abbia, per la pace interna, cioè perché si concorra volontariamente a stabilire rapporti pacifici di convivenza in questa nostra società nazionale: quei rapporti pacifici, che, concorrendo a migliorare le stesse condizioni morali di chi dà, qualificano nel divino in terra una società, nella quale si nasce, si vive ed anche si muore. Quindi, onorevole collega Cuzari, non abbia preoccupazione se nelle mani dei contadini, che oggi coltivano le terre di proprietà degli enti pubblici, si costituisce un piccolo patrimonio, non un grande patrimonio. Peraltro, la cura, che noi rivolgiamo a costituire la proprietà contadina, non ci fa vedere limiti più vasti. Siamo in quell'ambito in cui aggiustiamo un po' le cose come è possibile, salvo a vedere quali altre cose, un pochino o molto più grandi dobbiamo fare, rivolti al domani.

Diceva l'onorevole Majorana della Nicchiara, poco fa: l'E.R.A.S. è il barone E.R.A.S.. Perchè, mentre si espropria la terra dei privati per darla ai contadini, si lasciano al barone E.R.A.S. 4mila ettari di terra per gestirli e non per darli ai contadini? Io domando: ma è davvero da confondere la posizione dei proprietari accentuatori della terra, e qualche volta negligenti nel curarla e coltivarla, con la posizione dell'E.R.A.S., che l'Ente pubblico, che lavora per conto della comunità e deve, in atto, avanzando, risolvere grandi problemi che gli sono propri, e per cui l'Ente è nato, e per cui l'Ente ha avuto in consegna da altri Enti antecedenti le terre sudette per portarle alle condizioni cui vanno portate, all'oggetto di consegnarle, in un secondo tempo, a coloro cui spettano?

L'E.R.A.S. non vivrà in eterno; vi è oggi anche il problema dei suoi impiegati, ma questo è un problema secondario rispetto a quello principale che si riferisce al concetto di soddisfare e risolvere il problema della terra e della bonifica con obiettivi che si proiettano nel futuro. Non facciamo confronti, non parliamo di barone E.R.A.S.. Vi sono baroni accentuatori di terre e questi baroni non sono enti, perchè sugli enti la Regione può por-

tare il suo controllo ed esprimere forza ed autorità che ne corregga gli errori e le situazioni. Coi veri baroni ciò non si fa facilmente!

E non è vero, onorevole Majorana, non è vero che l'Ente sia un dipendente qualsiasi dell'Assessore all'agricoltura. Se l'onorevole Majorana, col suo acume anche giuridico, da me esperimentato nei rapporti avuti con lui in privato e nelle Commissioni nelle quali ci siamo trovati insieme, va a studiare la natura dell'E.R.A.S., si accorgerà che la sua autonomia è prevalente sui poteri e sulle possibilità dell'Assessore all'agricoltura, perchè l'Assessore stesso se ne possa servire come di ente del tutto dipendente. Vi sono, sì, rapporti che regolano, talvolta, l'attività dello E.R.A.S., ma non vi è una vera e propria dipendenza.

A questo punto voglio, anzi, rivolgere allo Assessore all'agricoltura un appello perchè esamini i suoi rapporti con l'E.R.A.S., li esamini con prospettive di controllo, fino al punto da potere portare sull'Ente quella influenza necessaria perchè operi, più di quanto ora non avvenga sotto la guida dell'Assessorato all'agricoltura.

L'onorevole Majorana lamentava che questa legge conferisca all'Assessore il potere per la sua attuazione. Verrebbe, per via di questa legge, concesso all'Assessore all'agricoltura di procedere all'assegnazione delle terre di cui trattasi. Voleva l'onorevole Majorana che all'assegnazione procedesse l'E.R.A.S.. Questa legge si attua in forma semplice.

FRANCHINA. E' meccanica.

RECUPERO. E' quasi meccanica, dice bene il collega Franchina. Questa legge si attua in forma semplice; ed io devo dire che la Commissione per l'agricoltura ha avuto ragione, quando ha stabilito che all'attuazione di essa deve provvedere l'Assessore alla agricoltura. Se l'Assessore, compreso del suo senso di responsabilità e della particolare situazione in cui si trova, di dovere rispondere qui, giorno per giorno, dei suoi atti, si renderà conto della particolare esigenza di una sollecita attuazione, vi potrà agevolmente provvedere. La via è libera; egli potrà agire con apertura, direi, con giusta visione, servendosi di quegli organi, che potranno in via contingente, rinforzarsi e che sono alle sue

dipendenze: gli Ispettorati agrari. E noi potremo avere, a breve scadenza, compiuto la assegnazione di queste terre a quei contadini che le hanno finora coltivate con l'amarezza della precarietà, sudando due volte: per il lavoro e per l'aspettativa. Noi potremo avere la soddisfazione di vedere finalmente soddisfatti in codesta aspettativa tali lavoratori.

Naturalmente, onorevole Presidente, la proposta di legge, nel suo costrutto, presenta notevoli difetti. Me ne sono istruito (ve ne rendo giustizia) leggendo le vostre osservazioni nella trattazione che è stata fatta sull'argomento — come accennato — in occasione della discussione della legge sulla riforma agraria; me ne sono accorto leggendo le osservazioni di altri colleghi valorosi, compreso il collega Franchina, che ha avuto una gran parte nella discussione di quella legge. Ed in relazione a quella che è l'esperienza che io stesso ho potuto trarre dalla conoscenza diretta del problema, oltre che in relazione a quello che è il senso di responsabilità che nella visione dei problemi sociali ciascuno pone, se obbligato alla trattazione della soluzione dei problemi stessi, ho creduto di dover formulare e proporre delle serie e notevoli modifiche.

Esse saranno ora esaminate dai colleghi della Commissione e dai colleghi dell'Assemblea; e mi auguro che siano tenute nella considerazione che, secondo me, meritano.

Vi sono delle situazioni particolari che vanno riparate attraverso il congegno di questa legge. Noi abbiamo comuni che, pervenuti, potenzialmente, a seguito di sentenza del Commissario degli usi civici, in possesso di centinaia e centinaia di ettari di terre usurpate, o pervenuti in possesso di terre su cui gravavano usi civici aboliti, hanno lasciato che le terre stesse permanessero nelle mani di usurpatori. Sentenze, eseguibili da anni, non sono state eseguite.

Questa è la volta buona per togliere la maschera ad alcuni amministratori, che sono ancora in atto tali e detengono essi stessi come usurpatori le terre dei comuni; le detengono con la coscienza di essere usurpatori, perchè in qualche occasione e con riferimento a qualche comune, si è avuta anche la ricorrenza di poter contestare ai signori, con notifiche giudiziarie da parte di terzi, la sentenza del Commissario degli usi civici.

Vi sono altre situazioni, nelle quali il di-

III LEGISLATURA

LXXII SEDUTA

22 MARZO 1956

ritto dell'amministrazione dell'Ente non è apertamente tutelato; ed io non voglio, a questo proposito, richiamare fatti che sono sotto l'osservazione degli onesti. Nella stessa nostra provincia di Messina vi sono situazioni di questo tipo, che vanno corrette, perchè chi ha conferito la terra all'Ente, ispirato da alti sentimenti di umanità, non sia offeso nella sua memoria. Queste e quelle altre terre, che gli enti hanno acquistato per altra via, non siano mantenute nelle mani di gente che dello ente ha un'idea della *res nullius*.

L'ente, per un certo numero di amministratori di livello scarso, nella nostra educazione pubblica, è *res nullius!* E', anzi, difficile che vi sia tale gente, all'amministrazione degli enti forniti di beni rustici, la quale consideri nel senso più delicato, come andrebbe considerata, l'amministrazione stessa.

Gli è, però, che questa legge, se altri meriti non avesse, e ne ha tanti, avrebbe quello di pacificare, di distendere lo spirito di tanti lavoratori, correggendo situazioni, che io non esito a definire disoneste. Noi qui — ed assumo per maggior forza il plurale — non possiamo fare riferimento a uomini; facciamo riferimento a fatti. Ma con i fatti ai quali abbiamo accennato, senza specificazione di persone, non soltanto intendiamo richiamare la responsabilità e l'attenzione di questa Assemblea, perchè voti all'unanimità questa legge; intendiamo anche richiamare l'attenzione del Governo, perchè spinga il suo sguardo su codeste indegne situazioni e le definisca, come è possibile che siano definite, mediante un intervento onesto in senso politico e in senso morale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Marullo. Non è in Aula. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. La prego di invertire l'ordine e di dare prima la parola all'onorevole Franchina.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Franchina.

FRANCHINA. Signor Presidente, desidero precisare che, nonostante si tratti di una legge quanto mai importante, avrei facilmente rinunciato a parlare, se l'onorevole Majorana non mi avesse posto nelle condizioni di

dovere cogliere degli aspetti veramente nuovi in questo nostro caro collega, che senza dubbio è proteiforme nelle manifestazioni della sua attività parlamentare. Io colgo lo aspetto più saliente, quello cioè dell'onorevole Majorana, senza dubbio democratico tutte le volte che si discutono leggi attinenti alla riforma agraria, ma laddove non ci siano interessi diretti da tutelare. Dico interessi diretti, riferendomi alla classe, perchè evidentemente l'onorevole Majorana difende gli interessi degli agrari.

Qui si tratta di beni appartenenti ad enti pubblici e gli enti pubblici non fanno parte dell'associazione degli agrari. E' evidente che l'onorevole Majorana è d'accordo, sotto un profilo però che io non condivido: il suo consenso rappresenta quasi una forma di allegra vendetta, secondo l'adagio molto comune nella nostra Isola dell'essere contento perchè altri non è consolato; cioè a dire, egli vede in questa legge un'equivalente sanzione contro gli enti pubblici, una volta che il sacro diritto della proprietà privata sarebbe stato turbato dalla legge di riforma agraria del 27 dicembre 1950 numero 104.

Io mi permetto di rovesciare questa sua impostazione. La legge in discussione rappresenta una scadenza — lasciamo stare se parecchio tardiva — ma senza dubbio una scadenza corrispondente ad una aspettativa non solo del popolo siciliano ma di questa Assemblea, che nel novembre del 1950 assunse solenne impegno di regolare la materia con una legge a parte e di non volerla sottrarre alle norme della legge di riforma agraria. Ora, se io riuscirò a dimostrare che questa legge, oltre che costituire un impegno solenne rispetto alle legittime aspettative dei beneficiari più ortodossamente considerati — cioè i contadini che saranno gli assegnatari — costituisce altresì ben altro che un sacrificio per gli enti pubblici, penso di potere altresì dimostrare che, anche per quel che riguarda la legge di riforma agraria, ancor quando i proprietari terrieri siano stati scorporati, tranne per i riflessi politici di classe, anche i proprietari terrieri stessi, dal punto di vista economico, non hanno ricevuto un danno.

La legge prevalentemente si concreta nei beni comuni, perchè, per quanto riguarda altri enti, siano essi morali, siano essi provinciali, siano anche ecclesiastici, il volume della terra è molto limitato, laddove il comple-

so terriero assume proporzioni raggardevoli, si tratta — ripeto — di beni degli enti comunali. Ora, chi ha pratica di amministrazione di questi beni, non può non disconoscere che, tra supercontribuzioni ed imposte fondiarie ed esigenze di vigilanza di questi immobili, purtroppo, nove su dieci, si arriva alla conclusione che le gestioni, siano esse in economia o in appalto, non riescono spesse volte a coprire l'onere che comportano gli immobili.

Senza dubbio, per quella costante, non negligenza, ma mancanza di interessamento, tutte le volte che si fanno le classifiche catastali, nonostante i beni degli enti pubblici dovrebbero essere tutelati accchè la collettività abbia un onere fiscale modesto, avviene che l'accertamento catastale si manifesta con una certa esuberanza, forse a coprire le deficienti forme di accertamento nell'interesse dei privati. Duguisachè, le spese per il mantenimento dell'amministrazione e per il personale sia pure salario e le contribuzioni che in atto gravano i beni di qualsiasi pertinenza, purchè beni terrieri o beni urbani, evidentemente fanno sì che questi terreni, nove su dieci, abbiano una gestione passiva.

Non è, perciò, che si chieda un sacrificio ai comuni in corrispondenza ad una visione del problema soltanto dal punto di vista della politica sociale; io credo che i comuni da questa legge trarranno un indiscutibile vantaggio, così come, peraltro, penso che vantaggi abbiano tratto gli amici del barone Majorana, se il vantaggio deve essere considerato soltanto sul piano economico. Ma l'onorevole Majorana va ben oltre il piano economico, nella tutela del vasto campo degli interessi, e sa bene che il contadino, che comincia ad avere il suo lotto di terra, che sfugge dalla forza oppressiva, incombente del padrone, del campiere, di tutto quello che è il complesso delle sovrastrutture feudali, comincia a non rassegnarsi facilmente a continuare a fare il servo della gleba.

Se l'onorevole Majorana intende parlare di un interesse contrario alla libertà dei contadini, allora si può intendere anche la legge del 1950 come una legge che ha portato sacrifici agli agrari isolani; ma, se vuole parlare di interessi economici, la questione è ben diversa. Così come gli enti pubblici avranno senza dubbio delle entrate sicure, in quanto gli oneri fiscali saranno trasferiti ai nuovi assegnatari e l'importo dei canoni costituirà un

introito costante e netto, lo stesso vantaggio hanno avuto i signori proprietari terrieri, anche a non tener conto della sciagurata norma che li autorizzò a poter vendere, per ben 21 mesi, a tariffe « si salvi chi può », i terreni compresi nelle scorporo tabellare e superficiario.

Non penso, quindi, che si possa parlare di sacrifici. Gli enti pubblici non compiranno un sacrificio; vedranno, anzi — io penso — in certa misura risanata una situazione veramente penosa, per la quale beni immobili, che per la loro stessa denominazione dovrebbero contribuire ad alimentare le entrate nell'interesse collettivo, tutto all'opposto rappresentano un onere per la collettività; sicchè la qualificazione di « bene » assume un aspetto e un significato paradossale, perché quello che dovrebbe essere un bene per la collettività, così come dalla terminologia potremmo trarre facile convinzione, tutto allo opposto invece si risolve in un male per la collettività, perchè si gestisce passivamente.

Mi pare che siamo tutti concordi nel ritenere che la forma unica, che si poteva stabilire per l'assegnazione, non poteva essere altro che quella dell'enfiteusi; e ciò per una ragione di carattere amministrativo contabile, dato che, se eventualmente si fosse pervenuto ad una forma di vendita e conseguente pagamento di indennità di scorporo, come nella legge di riforma agraria, noi avremmo avuto due ipotesi: o il pagamento una tantum da considerare come entrata straordinaria di un comune e, quindi, spendibile nello stesso anno — col che sarebbe stato compromesso il bilancio degli anni futuri nel comune — oppure la possibilità di reimpegno di queste somme, con che si sarebbero create delle condizioni non vantaggiose, perchè gli interessi realizzabili sulle somme ricavate dallo scorporo non saranno mai corrispondenti a quello che può essere il canone enfiteutico che gli assegnatari dovranno corrispondere.

Ritengo di potere esprimere una mia opinione personale, che del resto è stata oggetto di discussioni anche in Commissione, e credo di potere concordare sulla esclusione dei beni ecclesiastici. Non è una forma di supina acquiescenza conformista, la mia. Se avessimo avuto minimamente la convinzione che dal punto di vista giuridico, avremmo potuto operare su questi beni, senza dubbio avrei espresso l'opinione che essi dovessero esse-

compresi nella legge; opinione che, peraltro, non sarebbe stata irriguardosa verso l'ente ecclesiastico, in quanto, se enti di maggiore ampiezza sono sottoposti — ed io ritengo non con sacrificio — ad un'esigenza normativa per i beni di loro pertinenza, non poteva assolutamente ravvisarsi alcuna forma irriguardosa nei confronti degli enti ecclesiastici, che venissero a subire la stessa sorte.

Mi pare, però, che sotto il profilo della legge concordataria, che stabilisce la non ingerenza sull'amministrazione o sulla reversibilità dei beni ecclesiastici, che sono amministrati dalla Chiesa o dagli ordini ecclesiastici, non sia facile superare l'ostacolo, per includere lo scorporo di questi beni non già in una legge dell'Assemblea regionale, ma nemmeno in una legge del Parlamento nazionale.

Peraltro, il problema non è di larghe dimensioni. I beni degli enti ecclesiastici assommano a 4mila, 4mila500 ettari di terreno, di cui penso che, come diceva l'onorevole Majorana gli enti ecclesiastici — sotto il profilo dell'esigenza sociale e del progresso che, senza dubbio, emergerà dal confronto fra i terreni prima appartenenti ad altri enti pubblici e quelli degli enti ecclesiastici stessi — si convinceranno dell'opportunità di procedere *motu proprio* senza interventi normativi e coattivi, all'assegnazione in enfiteusi di tutti i terreni; appunto perché, attraverso questa forma, potranno realizzare meglio un'entrata sicura per i loro fini sociali ed istituzionali e nello stesso tempo provvederanno ad un incremento delle colture attraverso l'incoraggiamento, che al conduttore del terreno indubbiamente viene dal sapere che le trasformazioni e le migliorie che egli opera, indiscutibilmente le compie per sè e per i propri dipendenti.

Per le stesse ragioni, per cui, se non ci fosse stato l'ostacolo della legge concordataria, io, per primo, e in Commissione e da questa tribuna, non avrei avuta alcuna difficoltà a sostenere l'esigenza dell'estensione della legge ai beni ecclesiastici, debbo dire che non riesco ad intendere per quale motivo si debbano escludere i 4mila500 ettari che in atto, in virtù della legge sull'Ente di colonizzazione, conduce l'E.R.A.S.

Gli appoderamenti di questi terreni, oggetto di tante richieste da parte di contadini, appare che l'E.R.A.S. in 16 anni non l'abbia attuati. Gli obblighi istituzionali imponevano la

trasformazione di questi terreni con appoderamenti culturali moderni, attivi e fecondi. Per quel che so, soltanto in una minima parte, e proprio negli ultimissimi anni — vedi lo esempio di Borgo Lupo, per un'estensione nell'ordine del 4 per cento dell'intero comproprietario delle terre gestite dall'E.R.A.S. — si vede una piantagione di vigneti.

Ed allora, è evidente che, siccome noi siamo incalzati dalle esigenze e dal bisogno di creare condizioni più fattive per il rammodernamento dell'agricoltura, quali che siano gli scopi avveniristici di questo ente, che prima era Ente di colonizzazione ed oggi è E.R.A.S., poichè esso non ha raggiunto gli scopi istituzionali, questi beni devono essere oggetto di assegnazione. Concordo con l'onorevole Majorana ed ho presentato un emendamento insieme ad altri colleghi in questo senso.

L'ipotetico appoderamento stabilito dallo Ente di colonizzazione consolidato anche dall'attività dell'E.R.A.S. prevedeva che i poderi avessero una estensione da 20 a 24 ettari. Si può tenere in particolare considerazione questa situazione, sempre però considerando che l'estensione di 24 ettari sarebbe in ogni caso eccessiva, anche perchè una famiglia contadina 24 ettari difficilmente li può condurre con le forze lavorative proprie: per cui avviene facilmente — per quelle mentalità che purtroppo ancora in determinati ambienti contadini sussiste, che i lavori dei campi si devono fare soltanto con le energie lavorative del complesso familiare — che tutto questo giochi a danno delle stesse colture.

Possiamo, tuttavia, scegliere una soluzione intermedia, stabilendo un limite di 10 - 12 ettari.

L'Assemblea deciderà al riguardo dopo i chiarimenti che potrà fornirci l'Assessore, tenendo presente la necessità di non turbare determinate situazioni di fatto, laddove un'attività lavorativa veramente sufficiente ci sia stata, diguisachè quei poderi, che una famiglia ha veramente trasformato non possono essere minimamente oggetto di estromissioni anche parziali. Questa può essere la linea sulla quale possiamo intenderci, non certo quella del tabù, della difesa ad oltranza di un ente, il quale, seppure abbia il precipuo scopo di trasformare queste terre, nella realtà ci dimostra di non averlo fatto.

Devo dire onorevole Majorana che, anche

III LEGISLATURA

LXXII SEDUTA

22 MARZO 1956

in relazione con la sua impostazione — che cioè i beni dell'E.R.A.S. devono essere oggetto di assegnazione, così come i beni di tutti gli enti pubblici — non avrei affatto potuto ravvisare l'opportunità di affidare i compiti dell'assegnazione di questi terreni all'E.R.A.S., come nella legge di riforma agraria.

Nè, tanto meno, penso che l'onorevole Majarana abbia visto il nostro caro Assessore Milazzo compiere misure, sondaggi, rilevamenti come persona fisica; evidentemente l'onorevole Milazzo saprebbe fare anche questo per la sua multiforme capacità in questo settore, ma è chiaro che egli si servirà degli organi a ciò preposti dalla legge in esame. E ritengo che, data l'importanza che questa legge ha, bene si sia fatto ad affidare l'applicazione all'Assessorato, che è l'organo politicamente e amministrativamente responsabile dell'attività necessaria per la esecuzione delle norme che approva l'Assemblea.

Credo che questa legge dovrebbe essere approvata facilmente e, al più presto possibile e con altrettanta urgenza, attuata. Ritengo che sia necessario stabilire la facoltà da parte dell'organo pubblico di sostituirsi agli enti sottoposti all'espropriazione quando questi, per negligenza o per interesse non fornissero all'Assessorato stesso quei chiarimenti e non compissero quelle incombenze che la legge stabilisce.

Bisogna evitare che si ripeta quello che adesso è diventato senza dubbio un fatto paradossale, un po', se non avesse certe punte drammatiche, umoristico; che si ripeta, cioè, quella che è l'attività assurda che si è creata in ordine all'esecuzione della legge numero 104, del 27 dicembre 1950.

Ritengo, altresì, che non sia da scartare la proposta che ieri sera faceva l'onorevole Sacchà e che sia nella competenza dell'Assemblea regionale riaprire i termini per le rivendicazioni. Credo che sia a tutti noto qual'è la situazione. Tante volte la remora è dovuta all'incomprensione di una legge molto complessa, dato che la pratica per le rivendicazioni delle usurpazioni di beni sottoposti ad usi civici era affidata al Consiglio comunale e successivamente fu affidata all'organo che, soppresso il Consiglio comunale, impersonò in una unità l'attività che prima era di un organo collegiale. A prescindere dalle remore di natura sentimentale o economica, tante volte non si ha la capacità di attingere le ne-

cessarie notizie storiche, per stabilire che determinati beni erano sottoposti ad usi civici; e, pertanto, fuori da quella che può essere l'ombra del dolo, non si compi il necessario lavoro di accertamento.

Dato che sarebbe demandata all'Assessore la possibilità di queste rivendicazioni di beni demaniali, quale pericolo ci potrebbe essere di fronte ad una riapertura di questi termini? Non credo che ci sia un diritto quesito, per una ragione semplicissima: la decadenza è dovuta a malizia o incrinza di colui il quale non rappresentava che di riflesso gli interessi della collettività, ma per fortuna non sono maturati i termini per la prescrizione.

La legge, infatti, stabiliva il termine ultimo del 1927. Siccome pur essendo state modificate le norme concernenti il periodo della prescrizione estintiva o acquisitiva, prevale la norma del vecchio Codice, che prevede il titolo dei trent'anni, non c'è ancora usucapione per coloro che hanno usurpato, e in base alla denuncia potevano essere oggetto di una revisione della situazione, con decisione del Commissario ripartitore e con il giudizio della Magistratura, ottenuto da parte di chi riteneva di essere stato lesso.

Quindi, è una questione che non dovrebbe affatto preoccupare l'Assemblea perché il tempo è galantuomo e sana le situazioni immorali, le situazioni dolorose. E i cittadini ritengono che, tutte le volte in cui entra in giuoco un interesse della collettività, come nella fatti-specie, non si possa questo interesse mettere sullo stesso piano degli interessi privati, per i quali, accanto all'adagio secondo il quale il tempo ha la forza di lenire tutti i mali, si pone l'altro adagio che soltanto per coloro che sono vigilanti il diritto trova le armi per soccorrerli.

E' chiaro che i veri interessati, cioè i cittadini, certamente non avrebbero avuto alcuna remora a far valere i diritti della collettività contro gli usurpatori. So che si tratta di una materia estremamente delicata, ma appunto per questo noi conferiamo ad un organo qualificato la possibilità della riapertura. Ci potranno essere situazioni superate, attraverso magari una procedura normalissima di demanializzazione, per cui quei beni sono entrati nel patrimonio effettivo del comune, come beni non più demaniali. Ed allora, alla vigilanza, all'acume, al senso giuridico di un organo politicamente e amministrativamente

III LEGISLATURA

LXXXII SEDUTA

22 MARZO 1956

responsabile si affidi la valutazione se valga o meno la pena di iniziare una pratica di riapertura di termini; ma, ove si verificassero delle situazioni, quali quelle a cui si è fatto qualche cenno, o addirittura di rifiuto di atto d'ufficio o di peculato — da parte di amministratori, che non hanno eseguito delle sentenze per immettersi in possesso di beni già consolidatisi nel patrimonio comunale attraverso sentenze della Magistratura o decisioni del Commissario ripartitore — allora è giusto che i termini si riaprono. A questo si vengono ad aggiungere situazioni chiare in cui l'usurpazione è evidente. (Interruzioni) E non c'è, onorevole Majorana, termine di prescrizione, a parte la data del 1927, a partire dalla quale trenta anni non sono ancora passati. Non ci sarebbe mai prescrizione per i beni demaniali.

Ritengo che, da questo punto di vista, al Governo si può ben conferire questa facoltà di decidere, caso per caso, sulla scorta di una documentazione chiara ed evidente, se debba riaprire i termini. E l'Assemblea deve approvare una norma che consenta la possibilità di riaprire questi termini per la rivendica dei beni degli usi civici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cortese.

CORTESE. Rinunzio.

PRESIDENTE. Il relatore ha da aggiungere qualcosa alla relazione scritta? Ha facoltà di parlare.

PETTINI, relatore. La discussione sulla parte generale ha confermato che i punti su cui ci può essere qualche disparere sono due: quello che riguarda il canone e quello che riguarda la sorte dei terreni dell'E.R.A.S.. Il primo argomento è evidentemente ben delimitato e, quindi, senz'altro, può e deve essere trattato in sede di discussione degli articoli. Quello dell'E.R.A.S. sarebbe un problema di vasta portata e tocca più da vicino la impostazione generale della legge. Tuttavia, siccome è stato preannunciato che, anche in ordine a questo secondo problema, sono stati predisposti, se non forse anche presentati, degli emendamenti, penso che sia più utile, anche da parte della Commissione, rimandare

la manifestazione del punto di vista che ha determinato la Commissione stessa ad adottare la linea di condotta che ha adottato; rimandare, cioè, anche la trattazione di questo punto alla discussione sugli articoli, in occasione della discussione degli emendamenti. La Commissione non ha niente da aggiungere per la parte generale, per cui è favorevole al passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevoli colleghi, il Governo non può certo esimersi dall'intervenire su un argomento, per il quale ha sentito il dovere di presentare un progetto di legge. Si tratta di una legge di importanza eccezionale, come è stato rilevato anche dagli oratori intervenuti nella discussione; e debbo qui assicurare all'onorevole Recupero che l'assenza dei deputati dalla discussione non toglie niente all'importanza che riveste la trattazione di questo disegno di legge. La debbo, caso mai, attribuire ad una fiducia, intervenuta in tutti i deputati nei riguardi di un testo ben elaborato dalla Commissione della agricoltura. Lo dico in perfetta coscienza, convintissimo come sono che in questa trattazione si è vista la maggior parte dei deputati convinti che in effetti non ci corresse alcun rischio, da parte di questi enti pubblici che sono chiamati a cedere i loro beni, e che le modalità stabilite nel progetto di legge sono tali che possono garantire la bontà dell'esecuzione della legge.

Intanto è il caso di puntualizzare e di inquadrare la legge nei riguardi dell'epoca e nei riguardi della sua portata. Questa legge, come ha osservato l'onorevole Franchina, si richiama alle premesse e alle promesse fatte in occasione della legge-madre.

Allora ebbi ad usare un termine differente da quello che vado ripetendo e che si ripete in quest'Aula, cioè, legge-madre (e, quindi, leggi-figlie); allora dissi che indubbiamente una legge della portata della riforma agraria avrebbe dovuto essere seguita da altre leggi satelliti, che dovranno effettivamente roteare attorno alla legge di riforma agraria.

Come primo punto si provvide per la pro-

prietà privata; eccoci ora al punto che forma oggetto di questo progetto di legge: la proprietà pubblica che viene chiamata alla grande riforma. Prima si è chiamata la proprietà privata, oggi si chiama la proprietà pubblica, quello che pomposamente si è chiamato demanio, ma che in effetti non è servito mai al popolo. Oggi, specialmente, queste terre e questi diritti a nulla e per nulla servono al popolo.

Qual'è la proprietà pubblica che noi andiamo a sottoporre ai gravami ed alla chiamata della riforma agraria? Si tratta di un complesso di 64mila ettari per quanto riguarda la proprietà demaniale comunale, su un complesso di 87mila 650 ettari tra proprietà demaniale comunale e proprietà degli enti morali. In Sicilia ci troviamo di fronte a terreni di proprietà dei comuni, che da un'indagine risultano esattamente di 64mila 593 ettari. E' giusto fare osservare all'Assemblea che in questa estensione è compresa la parte boscata, per 28mila 879 ettari, che è esente dal conferimento.

Se ai colleghi piace conoscere qualche dato particolare, relativamente alla ripartizione di questi terreni di proprietà dei comuni nelle varie provincie, posso precisare che le proprietà comunali ammontano ad Agrigento a 2956 ettari, a Caltanissetta a 706; a Catania a 12mila 318; ad Enna a 5mila 362; a Messina a 30mila 638; a Palermo a 10mila 303; a Ragusa a soli 63 ettari; a Trapani a 1.060 ettari. In totale — ripeto — una proprietà comunale di 64mila 593 ettari, all'atto della promulgazione della legge, che va diminuita di 28mila 879 ettari già catastati come bosco.

Ometto di leggere i dati relativi alle proprietà degli enti morali, perchè effettivamente non ne vale la pena. Posso dare qualche indicazione più particolare per la provincia di Messina, ad esempio, dove si hanno i seguenti dati per singoli comuni: Capizzi, 200 ettari; Alcara Li Fusi, 1.112 ettari; Troina 3mila 928 ettari; Fiumedinisi 766 ettari; Alcalà 1.356 ettari; Mistretta (il comune che ha maggiore estensione di proprietà comunale) 4mila 353 ettari; San Fratello 2615 ettari; Santa Lucia del Mela 2988 ettari; Tortorici 798 ettari. Sono in mio possesso tutti i dati, comune per comune, e li tengo a disposizione dei colleghi.

Qualche osservazione vorrei fare sui punti fondamentali trattati dai vari oratori, che

sono intervenuti nel dibattito. L'onorevole Ovazza ha accennato ai beni terrieri posseduti dall'E.R.A.S.. Sono oltre 300 ettari di terreni che tale ente avrebbe già dovuto assegnare. In effetti la colonizzazione che avrebbe dovuto operarsi in questi terreni non è riuscita — l'ho affermato sempre e continuo ad affermarlo — e non è riuscita anche perchè avrebbe dovuto realizzarsi in base ad una legge nazionale del gennaio del 1940, la quale si fondava su prescrizioni, che, se potevano ammettersi per la Penisola, non potevano adattarsi all'ambiente siciliano. Effettivamente la colonizzazione fu concepita alla stessa stregua che per le altre regioni d'Italia, stabilendo per ogni podere una estensione di 25 ettari. Si dimenticò la particolare mentalità siciliana, si trascurò l'ambiente fisico ed umano siciliano.

Cosa è avvenuto? All'Azienda Borgo Lupo, ad esempio, è avvenuto che la famiglia colonica, che era costituita al momento dell'assegnazione, nel 1940, di 3 unità lavorative, col passare del tempo si è ridotta ad una sola unità lavorativa, assolutamente insufficiente alla coltivazione di un podere così cospicuo per superficie.

In realtà, mentre nell'Italia settentrionale la famiglia colonica va ad accrescere anche per l'unione tra suocero e genero — perchè le figlie sposate vanno ad aumentare le capacità lavorative della famiglia con l'aggiunta del marito — qui in Sicilia avviene una separazione netta; così nel caso, cui ho fatto riferimento, le tre unità lavorative iniziali si sono ridotte ad una sola unità lavorativa invecchiata e quindi non più valida.

Ecco spiegato l'insuccesso di questa colonizzazione, insuccesso che si traduce in una conduzione non più colonica, una conduzione che dà luogo all'assunzione di manodopera salariale, a ritardi nell'assunzione stessa e ad una necessità di aiuti e di sussidi da parte dell'Ente. Ne è venuto fuori qualcosa di disordinato, qualcosa di inefficiente. Non esito ad affermarlo innanzi all'Assemblea, perchè si convinca come questa forma di conduzione non possa continuare e come si sia in presenza di un pessimo esempio di colonizzazione.

Sin dal 1949 avevo pensato di correggere questo stato di cose; avevo pensato di ridurre i 25 ettari costituenti ogni podere, dotato

di casa colonica sufficiente per ogni famiglia come quella siciliana, a 10-12 ettari, e di sotoporre le terre, che in tal modo si sarebbero reperite, ad una lottizzazione del tipo di quella di cui all'articolo 18 della legge di riforma agraria. Avrebbe dovuto risultarne un complesso di poderi con casa, estesi 12 ettari, e di altri lotti di terreno di estensione minore, da destinarsi agli assegnatari della riforma agraria di cui agli articoli 38 e 39 della stessa legge di riforma agraria.

Detto questo, per quanto riguarda l'E.R.A.S., e l'argomento trattato dall'onorevole Ovazza, debbo precisare che il Governo aveva proposto di aggiungere ai beni degli enti pubblici anche questi terreni dell'E.R.A.S.; senonchè la Commissione ha creduto opportuno di rinviare tale materia ad altra legge. Credo che sia stata mossa da ragioni tecniche, in considerazione della complessità della materia, in merito alla quale, come ho già detto, avevo presentato in altra epoca una proposta. La Commissione ha ritenuto di non dovere provvedere alla lottizzazione con la legge in esame ma con altra apposita legge. L'Assemblea deciderà se inserire le norme riguardanti i terreni dell'E.R.A.S. nel provvedimento in discussione o rinviarla ad altra legge per le ragioni addotte dal relatore e dalla Commissione. Ove da parte dell'Assemblea si scegliesse quest'ultima soluzione, il Governo e l'Assessore prendono impegno di presentare immediatamente un disegno di legge, essendo l'Assessore convinto che non possa continuare l'attuale stato di cose.

Il primo oratore intervenuto, l'onorevole Saccà, ha lamentato i gravi inconvenienti delle dispersioni che si sono verificate nei domani comunali attraverso usurpazioni e tutto quant'altro ci è dato di constatare in quasi tutte le proprietà comunali siciliane. Molte liti sono state iniziate da parte dei comuni, diligenza è stata dimostrata — come ha detto l'onorevole Franchina — da alcuni amministratori, negligenza e compiacenza da parte di altri.

Il legislatore nel 1927 volle mettere i comuni e gli amministratori in condizione di potere rivendicare la proprietà e gli usi civici; e l'amministratore diligente non solo la rivendicò per quelle zone, su cui il comune poteva vantare il giusto diritto, ma certe volte anche sulla totalità del territorio del co-

mune; altri amministratori fecero trascorrere i termini o per negligenza o per compiacenza o per interesse diretto.

Ricordo la grande questione della rivendica degli usurpi dei feudi comunali. Esempio unico si può considerare il coraggioso atteggiamento assunto dal sindaco di Caltagirone del tempo, il sacerdote Sturzo, che sino a pochi giorni addietro ha potuto vedere discussa, davanti al Commissario degli usi civici, una grossa questione per usurpo del feudo Santo Pietro da parte della famiglia Cocuzza. Il giudizio, che sta per concludersi, mette in evidenza come e quanto l'amministratore comunale diligente e interessato poteva far valere tutti i diritti ed avvalersi dei benefici della legge. La legge del 1927 stabilisce però che spetta ai comuni anticipare le spese del giudizio. E non vi sembrerà strano se, alla fine della trattazione di questo progetto di legge, io propongo un articolo aggiuntivo per mettere i comuni in condizione di continuare a curare i giudizi pendenti e di inaugurarne altri.

Presidenza del Vice Presidente

MAJORANA DELLA NICCHIARA

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. L'emendamento che ho intenzione di proporre, e che effettivamente risponde a quanto è stato rilevato da alcuni oratori che sono intervenuti nella discussione, è del seguente tenore: « Le spese dei giudizi e delle operazioni per la liquidazione degli usi civici, nella misura stabilita dal Commissario, possono essere anticipate dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste ».

Si tratta di una innovazione, che ritengo idonea a spingere i comuni a fare il loro dovere, anche quando difettino i mezzi. Moltissimi comuni non hanno continuato e non possono continuare le azioni iniziate, proprio per la mancanza di quei fondi, che sono chiamati, dal Commissario agli usi civici, a versare per continuare il giudizio.

L'emendamento stabilisce, altresì, che lo Assessorato per l'agricoltura e le foreste si riverrà, a carico della parte soccombente, delle anticipazioni fatte.

In questo modo posso rispondere all'accorato appello dell'onorevole Saccà e di altri

deputati e al dubbio da taluno avanzato, che una volta sancito il principio che tutta la proprietà terriera comunale va assegnata ai contadini a norma della legge di riforma agraria, si possa pensare che ormai non ci sia nulla da ripetere nei riguardi di coloro che abusivamente detengono i terreni e non cedono i diritti che dovrebbero cedere.

Vorrei fare ancora un'altra osservazione: gli usi civici in gran parte sono stati liquidati da questa Assemblea, in occasione della legge 27 dicembre 1950, che li ha dichiarati scolti per tutti i terreni destinati a scorporo e ad assegnazione; ma, quando sarà approvata questa legge saranno scolti gli usi civici nei riguardi delle proprietà comunali.

Questi usi civici, del resto, sono in gran parte sorpassati dal progresso. Basterebbe citare il legnatico, l'unico che ormai rappresentava un vantaggio per la popolazione; ma anche questo, per la sempre maggiore diffusione dell'uso del gas in bombole, cessa di avere quella importanza che effettivamente aveva fino ad un quinquennio addietro. In certi comuni allora avvenivano anche fatti di sangue perché si limitava il diritto di legnatico in determinate zone e per determinati interessi comunali. E' il caso di prendere atto di questa liquidazione di sorpassati usi civici, tra i quali l'ultimo residuato, che poteva far comodo alle popolazioni, era — ripeto — quello del legnatico. Ritengo che queste mie brevi osservazioni vengano a tranquillizzare l'Assemblea, relativamente alle conseguenze, che la legge in esame può determinare.

All'onorevole Saccà debbo precisare che gli enti morali entrano in pieno nell'ambito della legge. L'Assemblea può scegliere la formula che è stata proposta di « enti pubblici che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto » oppure una dizione molto più ampia, quale quella di « enti pubblici », senza assolutamente richiamarsi all'articolo 14, onde poter far rientrare fra i terreni da quotizzare anche quelli di proprietà delle banche, che con la prima dizione sfuggirebbero e che ammontano a circa tremila ettari. Comunque, in una forma o nell'altra, effettivamente i terreni degli enti morali rientrano in pieno nella legge: questa è l'assicurazione che posso dare all'onorevole Saccà.

Quanto alle usurpazioni cui accennava lo stesso onorevole Saccà, devo dire che effettivamente la responsabilità non risale certo al Governo regionale e all'Assessorato; caso mai risale agli amministratori, che devono farsi valere, comune per comune e tenimento per tenimento.

L'onorevole Majorana ha, insieme con lo onorevole Franchina, elevato un inno alla forma di concessione enfiteutica. In effetti non occorre in questa Assemblea e non occorre in Sicilia esprimere elogi nei riguardi della concessione enfiteutica, perché, proprio in Sicilia, enfiteusi equivale a miglioramento. Ci sono molti centri della Sicilia dove ancora si dice che i terreni censiti sono i terreni migliorati, ed il beneficio sociale ed economico che deriva dall'enfiteusi è indiscutibile. Ma oltre che per tutti gli aspetti sociali ed economici, la concessione enfiteutica riesce utile ai comuni, per quel che ha detto l'onorevole Franchina, il quale, da amministratore di un comune con 798 ettari di proprietà comunale, ha dichiarato, e lo ha dichiarato con fondatezza, che ci troviamo di fronte a conduzioni in perfetta perdita, a conduzioni in cui la spesa per imposte e per vigilanza è maggiore del reddito.

Per queste ragioni, la decisione che l'Assemblea si accinge a prendere, di destinare questi tenimenti alla lottizzazione ed assegnazione, rappresenta un ottimo atto amministrativo. Gli enti pubblici, infatti, saranno messi in condizioni di avere una rendita certa, di non dover più affrontare spese di imposte, ma di poter contare su una entrata sicura che non andrà a volatilizzarsi, come attualmente avviene. E c'è altresì da considerare che verranno a cessare quegli abusi, quella corrutela particolare, che si verificano in certi comuni nella concessione di questi fondi. Senza dubbio, in definitiva, sarà risanata una condizione di cose che non poteva più essere sopportata. Potrei anche citare l'esempio di una quotizzazione operata dal Comune di Catagirone per 450 ettari di terreno, dai quali il comune non aveva mai ricavato alcunché, e che dopo la quotizzazione, sulla base di una modesta quota di ottanta quintali iniziali, rendono al comune tre milioni 360mila lire.

Con questo esempio, con le assicurazioni che ho già fornito, ritengo sia da considerar-

si superata qualsiasi critica possa venire da amministratori comunali.

Ben venga la concessione enfiteutica, anche perchè si è avuto l'accorgimento di non riferirsi al canone in denaro ma al canone ragguagliato in natura, in modo che per comuni non avverrà quanto è avvenuto in passato, cioè che, essendo il canone in denaro, i comuni hanno visto veramente svanire il reddito. Con la forma prescelta nel disegno di legge, il reddito viene mantenuto, perchè ancorato a un prodotto fra quelli che maggiormente incidono nell'economia siciliana. Non ho compreso la critica mossa dall'onorevole Majorana alla disposizione che stabilisce la preferenza in favore dei coltivatori dei tenimenti comunali. Se c'è un articolo nel disegno di legge, che suona con chiarezza lodevole, per ogni verso, è proprio questo, che, stabilendo chiare distinzioni, preferisce coloro che coltivano in atto i terreni e sono iscritti negli elenchi; seguono coloro che coltivano i terreni ma non sono iscritti negli elenchi. Queste critiche non posso condividerle. Mi dispiace che l'onorevole Majorana sia assente, ma posso assicurargli che può stare tranquillo.

CORTESE, E' presente, ti sovrasta.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Scusi signor Presidente, non mi ero accorto che era lei a presiedere la seduta. L'onorevole Majorana, dico, ha colto l'occasione per muovere, non dico critiche, ma un invito al Governo perchè siano eliminate le remore che ritardano le pratiche di miglioramento fondiario. Sono lieto di questa attestazione fatta qui in Assemblea. Effettivamente sto mobilitando tutto l'Assessorato per quel che riguarda le prescrizioni previste per i piani particolari di trasformazione obbligatoria. Può darsi che qualche funzionario abbia risposto nel modo che l'onorevole Majorana ha lamentato.

In effetti, bisogna convincersi che il mio Assessorato è caricato di una infinità di nuovi compiti. L'avete incaricato dell'esecuzione della legge sul lago di Lentini, sulla ducea di Bronte, gli avete attribuito altri compiti attraverso leggi approvate; ma l'Assessorato è sempre nella stessa condizione di prima e si trova nella difficile situazione di non avere le dotazioni necessarie. Una buona legislazione dovrebbe, per ogni compito che va ad affi-

dare alla pubblica amministrazione, provvedere a commisurare l'organizzazione degli uffici ai nuovi compiti. Oggi mi trovo in difficoltà notevoli e presenterò un emendamento, perchè si dia all'Assessorato quel che è necessario per assolvere in pieno a questi compiti; ma tutte le pratiche saranno in pieno istruite. A tal proposito ho dato disposizione, tre giorni addietro, perchè dalla periferia vengano funzionari qui a Palermo e possano così essere esaminati ed approvati i piani particolari; i piani verranno ad essere approvati da coloro che già alla periferia li hanno esaminati, sicchè qui non si perderà il tempo che finora si è perduto.

All'onorevole Recupero voglio dare una risposta tranquillizzante, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici. E' bene si sappia che la proprietà terriera degli enti ecclesiastici è insignificante, quindi, il problema, in sè e per sè, non esiste, come ha messo in evidenza lo onorevole Franchina. Voglio cogliere l'occasione dell'intervento dell'onorevole Recupero, per assicurare che in effetti, anche togliendo nel primo articolo l'accenno agli enti « che svolgono attività concernente le materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto siciliano » non corriamo il pericolo di qualche impugnativa nè rischiamo di essere in contrasto con il Concordato. Il testo dell'articolo 3 del Concordato stesso è, infatti, assolutamente chiaro e tale da tranquillizzare coloro i quali ritengano che possano essere compresi nella legge in esame i beni degli enti ecclesiastici.

Con queste assicurazioni ritengo di aver posto l'Assemblea in condizioni di modificare eventualmente l'articolo 1. L'inciso, che fa riferimento all'articolo 14 dello Statuto, potrebbe essere soppresso rendendo così inequivocabile il fatto che rientrano nella legge i beni delle banche e degli ospedali ed evitando al Governo di trovarsi in una situazione di imbarazzo nell'applicazione della legge.

L'onorevole Recupero ha accennato ad un problema grave, quello dell'E.R.A.S.; e vi ha accennato in relazione ad una proposta fatta dall'onorevole Majorana, il quale voleva che effettivamente l'incarico dell'esecuzione venisse affidato all'E.R.A.S.. Non c'è una situazione soddisfacente di perfetta dipendenza dell'E.R.A.S. dall'Assessorato; ed al riguardo mi son ripromesso di presentare un progetto di legge. In effetti l'E.R.A.S. deve essere

III LEGISLATURA

LXXII SEDUTA

22 MARZO 1956

chiamato ad una precisa dipendenza, sicchè venga ad essere emanazione dell'Assessorato, cioè della stessa Assemblea. Questo è il mio pensiero e posso dare assicurazione in questo senso, perchè l'esame e lo studio della questione sono orientati in questa direzione. Ne ho già parlato all'onorevole Recupero e gliene posso dare conferma in questa occasione.

L'onorevole Recupero ha accennato pure alle deplorevolissime condizioni in cui si trovano i beni pubblici comunali che possono considerarsi attualmente come *res nullius*. Condivido esattamente il suo giudizio, ma la legge, fra gli scopi precisi che intende raggiungere, ha proprio quello di far sì che tali beni, da *res nullius* diventino ragione di reddito per i comuni.

Non avrei da aggiungere altro, anche per non tediare l'Assemblea; posso semplicemente dichiarare che, indipendentemente da qualche emendamento, che mi riservo di presentare — perchè ritengo opportuno che sia trattato proprio in sede di discussione di questa legge —, le mie osservazioni di natura generale sul progetto in esame possono comprendersi in questa semplice proposizione: con la riforma agraria abbiamo inteso conseguire un mutamento e un miglioramento sociale ed economico; col provvedimento in esame vogliamo conseguire un miglioramento anche reddituale per i comuni.

Ovunque fermiamo l'occhio, nei vari articoli di questo progetto di legge, troviamo norme di cui risentiranno beneficio e la classe dei lavoratori agricoli e l'agricoltura siciliana e gli enti pubblici.

Basterebbe considerare che per ogni verso il progetto di legge riesce a produrre beneficio, per concludere auspicandone una veramente spedita approvazione. Ma questa approvazione non la si vuole soltanto spedita; la si vuole convinta. I deputati, che si accingono ad approvare il disegno di legge, devono avere piena convinzione che si tratta di una buona legge alla quale seguirà una buona applicazione; e che nel complesso il risultato non poteva essere che un completamento di quella riforma agraria, che stiamo, proprio in questa legislatura, migliorando, eliminando quelle lacune che presentava la legge madre. Abbiamo di che essere soddisfatti e fiduciosi per il bene generale che questa legge non mancherà di produrre.

PRESIDENTE. Dopo il Governo ha facoltà di parlare il relatore.

PETTINI, relatore. Il relatore ha già parlato e ha dichiarato che si riserva di prendere la parola in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Recupero:
all'articolo 1, dopo il primo comma, inserire il seguente altro:

« Sono altresì soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge i terreni utilizzati o utilizzabili per la coltura agraria che verranno agli enti citati:

a) da liquidazione di usi civici;
b) da reintegro di terre usurpate in ambito di usi civici ed in ambito patrimoniale o demaniale;

c) da reintegro di usurpi di trazzere. »

sostituire all'articolo 2 il seguente:

Art. 2.

Le terre di cui al precedente articolo 1 sono assegnate in enfiteusi perpetua ai lavoratori agricoli che in atto coltivano la parte di essa già adibita a coltura agraria, i quali ne facciano richiesta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'ente interessato e nei casi di cui al comma 2°, entro due mesi dalla notizia che l'ente ne darà loro e di cui essi perverranno a conoscenza se l'ente non provvede, purché in ciascuno di detti lavoratori si riscontrino i requisiti previsti per la iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104.

I terreni usurpati di cui al comma 2° dell'articolo 1 non possono essere assegnati a chi direttamente li coltiva se egli o un suo dante causa, parente vivente fino al quarto grado o parente defunto fino al secondo grado, ne siano stati gli usurpatori; e giammai, altresì, a qualsiasi titolo possono essere riconosciuti diritti non accertati da sentenze di Magistrato o possono essere fatte assegnazioni in enfiteusi perpetua a fa-

vore di chi non sia il coltivatore diretto delle terre stesse;

sostituire al primo comma dell'articolo 3 il seguente articolo:

Art. 3.

L'assegnazione delle terre di cui all'articolo 1 ha luogo per sorteggio, col sistema in uso per l'applicazione della legge 27 dicembre 1950, numero 104, di lotti di terre utilizzate unite a terre utilizzabili per coltura agraria, formati in base a criteri equi e di economia e convenienza agraria a mezzo dell'Ispettorato agrario provinciale, in numero uguale a quello degli aventi diritto nel caso in cui non vengano ad essere superati i limiti di estensione previsti dalla legge citata; e qualora, rispettando tali limiti, il numero dei lotti risulti maggiore, mediante sorteggio limitato ad un numero di estrazioni sufficiente a coprire il numero degli aventi diritto.

Ove, ad assegnazione avvenuta, gli assegnatari risultino proprietari di terre per estensione maggiore di quella massima prevista dall'articolo 38 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, l'assegnazione va ridotta per riportare la proprietà complessiva dell'assegnatario entro i limiti massimi di cui al citato articolo 38.

Con le riduzioni di cui al comma precedente e con gli esuberi di cui al comma secondo del presente articolo si formano nuovi lotti da assegnare in eniteusi perpetua, mediante sorteggio, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1950, n. 104. Fermo restando il sistema del sorteggio, spetta a questi stessi lavoratori l'assegnazione in eniteusi perpetua di tutti i terreni appartenenti all'ente, utilizzabili a coltura agraria, ove non vi concorra la presenza di coltivatori su terre già utilizzate a tale scopo, appartenenti agli stessi enti, alla data di entrata in vigore della presente legge.

sostituire al secondo comma dell'articolo 3 seguente articolo:

Art. 3 bis.

La facoltà prevista dal terzo comma del-

l'articolo 41 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, può essere esercitata dagli assegnatari delle terre di cui alla presente legge dopo le riduzioni previste dall'articolo 3 comma terzo;

sostituire all'ultimo comma dell'articolo 4 il seguente:

« In tale denunzia devono essere compresi anche i terreni di cui all'articolo seguente oltre che quelli per i quali l'ente interessato, in possesso di titoli di rivendicazione o comunque di attribuzione, non abbia curato di realizzarne il possesso. »;

aggiungere alla fine del secondo comma dell'articolo 8 il seguente periodo:

« I diritti personali si estinguono ope legis. »;

— dagli onorevoli Tuccari, Strano, Messana, D'Agata, Saccà e Colajanni:

nell'articolo 1, dopo le parole: « usi civici », aggiungere le seguenti: « nonché dalle fondazioni » e dopo le parole: « comma precedente » aggiungere le altre: « ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali e idrogeologici »;

— dagli onorevoli Saccà, Strano, Messana, Tuccari, Renda e Colajanni:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 1 bis.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i terreni che pervenissero ai comuni ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

L'Assessore per l'agricoltura e foreste è facultato ai sensi della predetta legge, in deroga ai termini di decadenza da questa fissati, a presentare per conto degli interessati le domande di cui all'articolo 3 della stessa legge e a disporre la formazione dei relativi progetti;

— dagli onorevoli Tuccari, Saccà, Messana, Renda, Strano e Colajanni:

aggiungere nell'articolo 4, dopo le parole:

« di loro pertinenza », le altre: « alla data di approvazione della presente legge »;

— dagli onorevoli Sacca, Strano, Messana, Tuccari, Renda e Colajanni;

aggiungere nella lettera a) dell'articolo 5, dopo le parole: « i terreni » le altre: « in atto »;

dagli onorevoli Cortese, Ovazza, Franchina, Messana, Tuccari, Saccà, Strano e Colajanni;

sostituire all'articolo 6 il seguente:

Art. 6.

Il canone enfiteutico per le assegnazioni contemplate dalla presente legge verrà determinato nella misura del 5 per cento della indennità di trasferimento di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1950, numero 104, e sarà pagato in natura col prodotto prevalente attuale del fondo valutato sulla media dei prezzi delle derrate dell'annata agraria 1950-51. Il canone potrà essere pagato in denaro sulla base del prezzo medio delle derrate nell'annata agraria relativa all'annualità del canone;

— dagli onorevoli Cortese, Ovazza, Franchina, Jacono, Messana, Strano e Colajanni;

aggiungere alla fine dell'articolo 6 il seguente comma:

« Il canone enfiteutico per le assegnazioni contemplate nella presente legge non potrà superare il 10 per cento del prodotto lordo vendibile all'atto della concessione nei canoni in atto praticati per i terreni da assegnare. »;

— dagli onorevoli Ovazza, Franchina, Cortese, Jacono, Messana, Strano e Colajanni;

sostituire all'articolo 7 il seguente:

Art. 7.

I coloni dei terreni di proprietà dello E.R.A.S., con contratto miglioratario ai sensi del R. D. 2 gennaio 1940, n. 1, hanno diritto all'assegnazione del podere da essi

coltivato per una superficie non inferiore a 10 e non superiore a 12 ettari;

— dagli onorevoli Franchina, Cortese, Messana, Jacono, Strano, Tuccari e Colajanni:

aggiungere il seguente articolo:

Art. 7 bis.

Gli atti di trasferimento o di concessione compiuti in data successiva a quella di approvazione della presente legge sono nulli.

Le assegnazioni di cui alla presente legge devono essere effettuate entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso detto termine, l'Assessore all'agricoltura si sostituisce all'inadempiente.

Invito la Commissione per l'agricoltura e l'alimentazione a riunirsi prima dell'inizio della seduta di domani per esaminare gli emendamenti presentati.

Metto, ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Invito i Capi-gruppo a riunirsi domani, alle ore 10, nel Gabinetto del Presidente dell'Assemblea per prendere accordi sulla prosecuzione dei lavori.

La seduta è rinviata a domani 23 marzo alle ore 10,30, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1) « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (27);

2) « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122);

3) « Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali » (190);

4) « Autorizzazione di spesa di lire 25miliardi per la costruzione di case popolari » (127);

5) « Schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale »

« Proposta di modifica all'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069 » (62);

6) « Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione » (70);

7) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui » (156);

8) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dalla imposta e sovraimposta fondiaria » (22);

9) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

10) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge n. 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

11) « Sistemazione definitiva nei ruo-

li organici degli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio » (134-A);

12) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114).

La seduta è tolta alle ore 20,45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo